



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## SEGRETARIO COMUNALE

**DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**  
N. 01 DEL 26 SETTEMBRE 2022

**OGGETTO: "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI"  
NOMINA COMPONENTI**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la normativa in materia di pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e, segnatamente:

- L'art. 57 (rubricato "Pari opportunità") del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro") che, ai primi due commi, testualmente recita: «1. *Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.*

2. *Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione»;*
- La Legge 4 novembre 2010, n. 183 – entrata in vigore il 24 novembre 2010 e avente ad oggetto "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro" – che, all'art. 21, ha previsto la modifica del primo riportato art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. "Decreto Brunetta"), finalizzato all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, ove per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità diviene un fattore rilevante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi;
- La Direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per le pari opportunità, avente ad oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)";
- La Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", con la quale sono stati aggiornati alcuni degli indirizzi forniti con la prima citata direttiva del 4 marzo 2011.

### CONSIDERATO che:

- L'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, modificando il surriferito art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che: "Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la Consiglieria o il Consigliere Nazionale di Parità, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal

*contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori”;*

- la *ratio* del Comitato Unico di Garanzia (*breviter* CUG), come evidenziato dal legislatore, è quella di assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, eliminando ogni forma di violenza morale e di discriminazione diretta e indiretta (relativa al genere, all'età e così via); ottimizzare la produttività del lavoro pubblico; razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della P.A. anche in materia di pari opportunità, di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, di contrasto a fenomeni di discriminazioni e *mobbing* e di promozione del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici; favorire politiche di conciliazione. Infatti, un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere maggiore apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività che di affezione al lavoro; una leva, insomma, per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi.

**PRESO ATTO** delle *Linee Guida* – contenute nella direttiva del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le pari opportunità – *sulla modalità di funzionamento dei CUG*, con cui si sono definite le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia e nelle quali si è stabilito come:

- il Comitato abbia composizione paritetica e sia formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
- i componenti del Comitato rimangono in carica 4 anni e l'incarico possa essere rinnovato una sola volta;
- il Comitato si intenda costituito e possa operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti e i componenti supplenti possano partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 04.08.2022, con la quale:

- si istituiva il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, stabilendo che lo stesso fosse costituito da 2 componenti effettivi ed altrettanti supplenti in rappresentanza delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di amministrazione (ai sensi degli articoli 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001) e da 2 componenti effettivi ed altrettanti supplenti in rappresentanza dell'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente;
- si demandava la nomina dei componenti del CUG al Segretario Comunale;
- si dava atto che il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, provvederà all'adozione del Regolamento per la disciplina delle proprie modalità di funzionamento.

**VISTI**, innanzitutto:

- le note prot. n. 2884 del 10.05.2022 e n. 6156 del 17.06.2022 – a cura del Resp.le dell'Area Amministrativa –, con cui si chiedeva alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di amministrazione la designazione dei componenti del CUG da istituire;
- l'interpello prot. n. 6028 del 13.06.2022 – a cura del Resp.le dell'Area Amministrativa –, con il quale si chiedeva ai dipendenti comunali la manifestazione della propria disponibilità a far parte, quali membri effettivi o supplenti, del costituendo CUG e appurato che nessun dipendente, in quella sede, manifestava il proprio interesse in tal senso;
- il nuovo interpello ai dipendenti dell'Ente – a cura del Segretario Comunale – prot. n. 8450 del 19.09.2022, con il quale si richiedeva ai predetti dipendenti la manifestazione della propria disponibilità a far parte, quali membri effettivi o supplenti, del CUG.

**APPURATO che:**

- per quanto concerne i componenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, limitatamente alle sigle sindacali che hanno dato riscontro all'interpello dell'Ente con note prot. n. 3238 e 3251 del 25.05.2022, i dipendenti individuati sono i seguenti:

SINDACATO	COMPONENTE EFFETTIVO	COMPONENTE SUPPLENTE
CSA Regioni e Autonomie Locali	Maria Concetta RUSSO	Rita Teresa RUSSO
FP CGIL	Rosa Maria SCHILLIRÒ	—

- per quanto riguarda, invece, il riscontro all'interpello prot. n. 8450 del 19.09.2022, i dipendenti dell'Ente che hanno manifestato la loro disponibilità alla nomina, quali componenti effettivi o supplenti, sono i seguenti:

ADESIONE	DIPENDENTI
Prot. n. 8582 del 23.09.2022	Giuseppe BELLISSIMO
Prot. n. 8588 del 23.09.2022	Carmela MICELI
Prot. n. 8589 del 23.09.2022	Anna Maria BELLISSIMO

**RILEVATO che:**

- sono pervenute solo tre istanze di adesione a fronte di numero 2 componenti effettivi e altrettanti supplenti – in rappresentanza dell'amministrazione e la cui designazione è stata demandata al Segretario Comunale dell'Ente – e una delle adesioni è relativa alla nomina di "membro supplente";
- è necessario integrare il numero di dipendenti che hanno manifestato la disponibilità, nominando un ulteriore componente supplente;
- si è tenuti a garantire, quanto più possibile, la parità di genere tra i componenti del CUG;
- risulta opportuno coinvolgere i dipendenti di tutte le quattro Aree dell'Ente e, a tal riguardo, i dipendenti interessati (sia coloro che sono stati nominati dalle OO.SS., sia i dipendenti che hanno aderito all'interpello) provengono dall'Area Amministrativa, Servizi alla Persona ed Economico-finanziaria.

**RITENUTO**, di conseguenza, di integrare i componenti supplenti del CUG nominando il dipendente Renato CARCIONE, appartenente all'Area Tecnica.

**VISTI:**

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (particolarmente gli artt. 7 e 57);
- Il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- La Legge 4 novembre 2010, n. 183;
- La Direttiva del 4 marzo 2011, contenente "Le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)";
- La Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tutto ciò premesso e rappresentato,

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente e si intendono integralmente riportate ed approvate nel dispositivo.
2. **DI PROCEDERE** in conformità alla direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per le pari opportunità.
3. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, i membri effettivi e supplenti del CUG, in conformità alla disponibilità manifestata dai dipendenti dell'Ente e alle designazioni sindacali, nel modo che segue:

COMPONENTI EFFETTIVI	COMPONENTI SUPPLENTI	
Anna Maria BELLISSIMO	Carmela MICELI	<i>Componenti rappresentanti dell'Amministrazione</i>
Giuseppe BELLISSIMO	Renato CARCIONE	
Maria Concetta RUSSO	Rita Teresa RUSSO	<i>Componenti designati dalle OO.SS.</i>
Rosa Maria SCHILLIRÒ	—	

**4. DI DARE ATTO** che:

- la carica di Presidente – da attribuire a un componente del CUG tra quelli designati dall'amministrazione – sarà ricoperta dalla dipendente Anna Maria BELLISSIMO, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;
- i componenti del CUG rimangono in carica 4 anni, decorrenti dalla nomina, e gli incarichi potranno essere rinnovati una volta sola.

**5. DI TRASMETTERE** copia del presente atto: a tutti i membri effettivi ed ai membri supplenti del CUG, alle OO.SS. e alle R.S.U., alla Consigliera di parità provinciale, all'Ufficio Personale, al Nucleo di Valutazione, nonché al Sindaco e all'Assessore per le pari opportunità.

**6. DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

**7. DI DEMANDARE** al Comitato tutti gli adempimenti previsti dal quadro normativo di riferimento.

**8. DI PUBBLICARE** la presente all'Albo pretorio *on line* e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, secondo previsioni di legge.

Longi, 26.09.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano Oriti



=====

**AREA AMMINISTRATIVA**

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

**si certifica**

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi** dai \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

**LONGI,** \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA